



CONVENZIONE - CESSIONE DEL QUINTO

La FONDAZIONE ENASARCO, con sede in Roma, Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154, Codice Fiscale 00763810587, in persona della/del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* _____, nel seguito denominata anche "Fondazione"

E

_____, con sede legale in _____, via/piazza _____, Codice Fiscale/P.Iva _____, in persona del legale rappresentante _____, Codice Fiscale _____, nel seguito denominata anche "*Istituto di Credito*" o "*Intermediario Finanziario*" e congiuntamente definite "*le Parti*"

VISTO

- Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i.;
- Il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80;
- Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 27 dicembre 2006, n. 313.

PREMESSO CHE

- la Fondazione intende agevolare l'accesso al credito in favore dei pensionati Enasarco (di seguito indicati anche "*titolari/beneficiari di trattamenti pensionistici*") da estinguersi con cessione di quote della pensione fino ad un quinto della stessa, garantendo migliori condizioni di mercato e massima qualità del servizio;
- l'art. 13-*bis* del D.L. n. 35/2005 ed il Regolamento di attuazione di cui al D.M. 313/2006 danno facoltà anche ai titolari/beneficiari di trattamento pensionistico di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;

- le Parti intendono, pertanto, procedere alla sottoscrizione di una Convenzione con l'intento di mettere a disposizione servizi di finanziamento convenienti, riferiti alle forme di credito contro cessione del quinto disciplinate dal D.P.R. 180/1950 e s.m.i.;
- il titolare/beneficiario del trattamento pensionistico può contrarre prestiti con Istituti di credito/Intermediari finanziari iscritti nell'apposito Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, aventi come oggetto sociale anche l'attività di concessione di finanziamenti;
- gli Istituti di credito/Intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa, e che aderiranno alla stessa, si impegnano ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto della presente Convenzione nonché della vigente normativa applicabile;
- La Fondazione garantisce la pubblicazione *on line*, in apposita sezione facilmente accessibile del sito istituzionale, dell'elenco degli Istituti di credito/Intermediari finanziari aderenti alla Convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse della presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione contiene la disciplina e le condizioni per l'accesso dei titolari/beneficiari di trattamento pensionistico ai servizi di credito a condizioni agevolate, attraverso la cessione del quinto, ai sensi del D.P.R. 180/1950 s.m.i.

La Fondazione non garantisce all'Istituto di credito/Intermediario finanziario convenzionato che i singoli titolari/beneficiari di trattamento pensionistico si rivolgano allo stesso per chiedere un finanziamento di cui al comma precedente, essendo gli stessi liberi di rivolgersi a qualunque altro Istituto di Credito/Intermediario finanziario che ritengano più idoneo alle loro esigenze.

La presente Convenzione non regola l'eventuale rapporto di finanziamento nascente tra il singolo titolare/beneficiario del trattamento pensionistico e l'Istituto di credito/Intermediario finanziario.

ART. 3 DURATA

La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti e fino al 31/12/2028, salvo rinnovo espresso fra le medesime, formalizzato tramite posta elettronica certificata (PEC) ai domicili digitali di cui all'art. 17 della Convenzione.

ART. 4
BENEFICIARI DELLA CONVENZIONE

Sono destinatari dei servizi richiamati nella presente Convenzione i soggetti titolari/beneficiari di trattamenti pensionistici erogati dalla Fondazione di vecchiaia, invalidità parziale, inabilità, superstiti e rendita contributiva.

ART. 5
CONDIZIONI APPLICATE

L'Istituto di credito/Intermediario finanziario aderente alla presente Convenzione si obbliga ad erogare il finanziamento applicando condizioni uguali o migliorative rispetto ai tassi soglia TAEG convenzionali.

Per l'applicazione del tasso sopra richiamato si fa riferimento al c.d. "tasso soglia" del trimestre relativo alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, determinato sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi, rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della L. n. 108/1996. Su tali tassi l'Istituto di credito/Intermediario finanziario opera una riduzione forfettaria e aggiunge i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione di premorienza del titolare della prestazione pensionistica distinto per classi di età, così come di seguito riportato.

I tassi soglia TAEG convenzionali possono essere determinati sulla base delle seguenti relazioni:

$$TAEG_{\leq 15.000}^f = TEGM_{\leq 15.000} \cdot (1 - 37\%) + A_f$$

$$TAEG_{> 15.000}^f = TEGM_{> 15.000} \cdot (1 - 32\%) + A_f$$

dove f indica le diverse fasce di età e A_f il costo dell'assicurazione caso morte relativa alla fascia di età come da tabella che segue.

INCIDENZA % MEDIA ASSICURAZIONE CASO MORTE		
Classe di importo del prestito		
Classi di età	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	1,30	1,30
60-64	2,10	2,10
65-69	2,90	2,90
70-74	3,60	3,60
75-79	4,40	4,40

I tassi soglia così determinati ed espressi in percentuale dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
Classi di età (*)	Classe di importo del prestito	
	fino a 15.000 euro	oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	TS	TS
60-64	TS	TS
65-69	TS	TS
70-74	TS	TS
75-79	TS	TS

(*) Le classi d'età si intendono alla scadenza del piano
 (TS) tasso soglia per classe di età e di importo

Per la classe "Maggiore di 79 anni" i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della L. n. 108/1996.

I tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento sulla base della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi effettuata dalla Banca d'Italia alle date del 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno.

Sono fatte salve le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi della L. 108/1996 recanti "Disposizioni in materia di usura", relativamente alla categoria "Cessioni del quinto dello stipendio e della pensione".

In particolare, l'Istituto di credito/Intermediario finanziario si obbliga ad applicare ai contratti di finanziamento le seguenti condizioni:

- Oneri aggiuntivi in caso di estinzione anticipata: non previsti;
- Durata massima del finanziamento pari a 10 anni;
- Modalità di rimborso;
- Tassi soglia TAEG convenzionali;
- Premio assicurativo per la copertura contro il rischio di premorienza.

L'Istituto di credito/Intermediario finanziario si obbliga, altresì, ad indicare nel prospetto del finanziamento, il TAEG, l'importo erogato al titolare di prestazione pensionistica, l'importo della rata di ammortamento, la durata del rimborso e l'importo complessivo restituito dallo stesso.

ART. 6

QUOTA CEDIBILE E COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO DI PREMORIENZA

Il titolare/beneficiario di prestazione pensionistica, ai fini dell'accesso al credito agevolato, richiede alla Fondazione il rilascio della c.d. "comunicazione di cedibilità", dalla quale risulti l'importo della quota cedibile calcolata sulla base delle risultanze contabili alla data di comunicazione di cedibilità.

Gli Istituti di credito/Intermediari Finanziari, acquisita la c.d. "comunicazione di cedibilità", trasmettono il contratto di finanziamento alla Fondazione, al domicilio digitale di cui all'art. 17, all'attenzione del Servizio Prestazioni/Ufficio Gestione Pensioni.

I contratti di finanziamento richiamati devono obbligatoriamente prevedere una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 7 VERSAMENTO DELLE TRATTENUTE

La Fondazione si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei titolari/beneficiari di prestazione pensionistica, nonché di versare in favore degli Istituti di credito/Intermediari Finanziari tali importi, secondo le modalità operative concordate.

Le eventuali rate già scadute sono recuperate dalla Fondazione a decorrere dal primo rateo di pensione sul quale viene applicata la trattenuta e per il tempo necessario al recupero delle stesse.

ART. 8 VARIAZIONE DELLA QUOTA CEDIBILE

L'importo della quota cedibile, così come determinato al precedente art. 6, può essere modificato a seguito delle variazioni della prestazione pensionistica.

In caso di riduzione della quota cedibile, la Fondazione comunica il nuovo importo a mezzo PEC al domicilio digitale di cui all'art. 17 della presente Convenzione, all'Istituto di credito/Intermediario finanziario, nonché al titolare/beneficiario della prestazione pensionistica. La Fondazione provvederà a trattenere e versare il nuovo importo a decorrere dal primo pagamento utile, fino a totale soddisfazione del credito.

L'Istituto di credito/Intermediario finanziario provvede, entro 60 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di riduzione della quota cedibile trasmessa a mezzo PEC, alla ripetizione delle somme eventualmente versate in eccedenza nel periodo intercorso fra la data in cui è stata accertata la riduzione della quota e la comunicazione della stessa. In difetto della ripetizione delle somme, la Fondazione procederà a compensare crediti e debiti afferenti al medesimo contratto.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente può comportare la risoluzione per inadempimento della presente Convenzione.

ART. 9 REVOCA O SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

In caso di provvedimento di revoca o di sospensione del diritto alla prestazione pensionistica, la Fondazione ne dà comunicazione all'Istituto di credito/Intermediario finanziario entro 60 giorni solari, decorrenti dalla data di adozione dello stesso.

La Fondazione provvede a decurtare dal pagamento delle quote di ammortamento periodicamente versate all'Istituto di credito/Intermediario finanziario gli importi relativi alle quote che sono state corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell'effettiva sospensione della pensione.

Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, la Fondazione richiede, tramite PEC, gli importi da restituire all'Istituto di credito/Intermediario finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.

La mancata restituzione delle quote di ammortamento indebitamente percepite dall'Istituto di credito/Intermediario finanziario a seguito della sospensione della pensione comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all'art. 4.

ART. 10

DECESSO DEL TITOLARE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

La Fondazione, entro 60 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza del decesso del titolare/beneficiario della prestazione pensionistica, provvede a darne comunicazione a mezzo PEC all'Istituto di credito/Intermediario Finanziario, presso i domicili digitali di cui all'art. 17.

La Fondazione provvede a decurtare dal pagamento delle quote di ammortamento periodicamente versate all'Istituto di credito/Intermediario finanziario gli importi relativi alle quote che sono state corrisposte indebitamente nei mesi precedenti a causa dell'effettiva eliminazione della pensione.

Qualora non sia possibile recuperare le quote indebitamente corrisposte con la modalità di cui al comma precedente, la Fondazione richiede, tramite PEC, gli importi da restituire all'Istituto di credito/Intermediario finanziario che provvede a versare quanto richiesto entro trenta giorni.

La mancata restituzione delle quote di ammortamento indebitamente percepite dall'Istituto di credito/Intermediario finanziario a seguito dell'eliminazione della pensione comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all'art. 4.

ART. 11

ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI

L'Istituto di credito/Intermediario finanziario si obbliga a comunicare in favore della Fondazione l'avvenuta estinzione anticipata del prestito entro 30 giorni dalla formalizzazione della stessa.

La Fondazione provvede a sospendere la trattenuta ed il relativo versamento delle quote entro il primo pagamento utile, dandone notizia a mezzo PEC al titolare/beneficiario del trattamento pensionistico ed all'Istituto di credito/Intermediario finanziario.

L'Istituto di credito/Intermediario finanziario si obbliga a restituire direttamente al titolare/beneficiario del trattamento pensionistico le trattenute versate successivamente all'estinzione anticipata del prestito, manlevando la Fondazione da ogni responsabilità.

Qualora l'estinzione anticipata sia avvenuta a seguito della sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, si applicano tutte le disposizioni della presente Convenzione.

ART. 12 RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI

Viene esclusa espressamente ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia della Fondazione in ordine al buon esito dell'operazione di finanziamento in favore del titolare/beneficiario del trattamento pensionistico.

È, altresì, esclusa qualunque responsabilità della Fondazione in caso di riduzione della quota cedibile, per effetto di variazioni in diminuzione della pensione, fermo restando il recupero degli importi residuali al termine dell'ammortamento naturale, così come disciplinati nella presente Convenzione.

L'Istituto di credito/Intermediario finanziario si obbliga a fornire alla Fondazione, con cadenza mensile dati relativi ai finanziamenti erogati in favore dei titolari/beneficiari di prestazione pensionistica.

L'inosservanza o l'uso improprio di quanto previsto nella presente Convenzione, in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti e delle altre condizioni in essa contenute da parte dell'Istituto di credito/Intermediario finanziario è causa di risoluzione di diritto della Convenzione stessa, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito dalla Fondazione.

ART. 13 RIMBORSO ONERI

L'Istituto di credito/Intermediario finanziario si impegna a rimborsare alla Fondazione, anticipatamente, le spese amministrative sostenute per le cessioni attivate.

Nei confronti dell'Istituto di credito/Intermediari finanziari che abbiano sottoscritto l'apposita Convenzione, l'onere da corrispondersi in via anticipata per ogni operazione di pagamento e per ciascun contratto di cessione, è pari all'importo applicato dalle Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale.

Nei confronti dell'Istituto di credito/Intermediario finanziario che non abbiano sottoscritto l'apposita Convenzione, l'onere da corrispondersi in via anticipata per ogni operazione di pagamento e per ciascun contratto di cessione è pari a 6 volte l'importo applicato dalle Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale.

Le somme relative ai costi richiamati nel presente articolo sono trattenute dalla Fondazione sull'ammontare complessivo corrisposto all'Istituto di credito/Intermediario Finanziario.

ART. 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione è effettuato da ciascuna Parte sottoscrittrice in qualità di Titolare autonomo ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679, perseguendo ciascuna le proprie finalità e determinando i mezzi del trattamento nell'ambito dello svolgimento delle rispettive attività Istituzionali e contrattuali.

Le Parti garantiscono di effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare dal succitato Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/03 s.m.i., e in ossequio ai principi di liceità, correttezza e trasparenza.

In particolare, ciascuna Parte si obbliga a:

1. trattare i dati personali adottando le adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
2. assicurare che il trattamento dei dati avvenga esclusivamente ad opera di personale dipendente e/o di ulteriore eventuale soggetto esterno, appositamente istruito e designato responsabile/incaricato del trattamento ai sensi della normativa in materia del trattamento dei dati personali;
3. conservare i dati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità succitate nonché nel rispetto di specifici obblighi di legge;
4. fornire agli interessati l'apposita informativa ex art. 12 e ss. del GDPR e garantire agli stessi l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR;
5. trattare e utilizzare i dati esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate all'esecuzione della presente Convenzione e all'assolvimento dei relativi obblighi di legge;
6. non divulgare, comunicare, cedere a terzi né in alcun modo riprodurre i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, anche con riferimento ai dati relativi alla quota cedibile, garantendo la riservatezza e l'osservanza di tale obbligo altresì da parte del personale del quale si avvale nello svolgimento delle proprie attività, conformemente all'art. 1381 c.c. e agli artt. 28 e 29 del GDPR.

Gli obblighi in materia di riservatezza saranno vincolanti per tutta la durata della Convenzione e anche successivamente alla cessazione della stessa, per qualsiasi causa intervenuta, fatta eccezione per le informazioni di pubblico dominio e per quelle che debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di Autorità a cui non si possa opporre rifiuto.

Tali obblighi rivestono per la Fondazione carattere essenziale e la violazione degli stessi potrà dar luogo alla risoluzione di diritto della presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni derivati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 15 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. ed alla normativa applicabile.

ART. 16 RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

È prevista la facoltà di recesso dalla presente Convenzione di ciascuna delle due parti, da esercitarsi, con preavviso di almeno 30 (trenta giorni), comunicato mediante posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi digitali di cui al successivo art. 17.

La Fondazione risolve unilateralmente e senza alcun preavviso la presente Convenzione in caso di violazione:

- dell'obbligo di ripetizione delle somme erroneamente versate dalla Fondazione nelle ipotesi di cui agli artt. 8, 9 e 10 della presente Convenzione;
- dell'art. 5 rubricato "CONDIZIONI APPLICATE" e, comunque, di quanto stabilito nella presente Convenzione;
- dei principi di cui al Codice etico ed al MOG della Fondazione (pubblicati sul sito istituzionale della stessa);
- della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui all'art. 14.
- della normativa in materia applicabile.

ART. 17
ELEZIONE DI DOMICILIO

Per gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio ai seguenti indirizzi PEC:

- Per la Fondazione: protocollo@pec.enasarco.it
- Per l'Istituto di credito/Intermediario finanziario: _____

ART. 18
FORO COMPETENTE

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente ed esclusivo è quello di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto fra le Parti.

Roma _____

FONDAZIONE ENASARCO

Il Presidente

ISTITUTO DI CREDITO/INTERMEDIARIO
FINANZIARIO

Il Rappresentante Legale